

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, MANCINO, MELANDRI,
CECCATELLI e FERRARA Nicola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983

Modifiche e integrazioni alla legge 5 luglio 1928, n. 1760,
recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'VIII legislatura le Commissioni permanenti 6^a e 9^a del Senato hanno congiuntamente discusso a lungo e con qualche difficoltà varie proposte di riforma dell'attuale ordinamento del credito agrario senza pervenire ad alcuna conclusione, anche per l'anticipato scioglimento della legislatura stessa. Poichè è facilmente prevedibile che, anche nella attuale legislatura, il dibattito per un'organica riforma del credito agrario avrebbe un andamento lungo e difficoltoso, si è ritenuto opportuno, intanto, intervenire con una serie di modifiche ed integrazioni alla legge fondamentale 5 luglio 1928, n. 1760, le quali, rimuovendo alcuni ostacoli di carattere tecnico in essa contenute, potranno consentire che l'assistenza creditizia agli operatori del settore primario sia più completa e funzionale, con ovvi benefici per l'agricoltura nel suo complesso e quindi anche per la bilancia agricolo-alimentare.

Sulla base di questa premessa, si è messo a punto un disegno di legge il cui arti-

colo 1 mira essenzialmente a chiarire il carattere agrario delle numerose specializzazioni produttive affermatesi negli ultimi anni nel settore. Abbandonato quindi ogni richiamo al « fondo » (si consideri il caso, ad esempio, degli allevamenti senza terra e di altri ancora), si pone come elemento caratterizzante per poter usufruire del credito agrario la natura « biologica » delle produzioni, riammettendo pertanto nell'alveo del credito speciale tutte quelle forme di agricoltura industrializzata (serre, funghicoltura, ecc.) o marginale (allevamenti cunicoli, elicicoltura, ecc.) oggi assunte al rango di attività economiche principali.

L'articolo 2 provvede a risolvere in via positiva una questione interpretativa sorta fin dall'indomani della promulgazione della legge 7 agosto 1982, n. 526: l'estensione a tutto il territorio nazionale delle garanzie statali da essa recate appare senz'altro opportuna per consentire un sempre maggior ricorso dei nostri operatori ai crediti della Comunità europea, concessi, come è noto, a

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tassi notevolmente inferiori a quelli interni e quindi in grado di abbassare, senza alcun aggravio per lo Stato, gli oneri finanziari delle aziende.

L'articolo 3 introduce una integrazione tecnica alla legge fondamentale del 1928 per consentire agli enti finanziatori di conservare le garanzie di legge sul prodotto anche quando questo venga trasformato e conservato, dando quindi effettivo significato ad una norma che altrimenti conserverebbe solo un valore simbolico (l'uva o le olive od altro, una volta trasformate, non costituirebbero più garanzie, con ovvie conseguenze).

L'articolo 4 autorizza le aziende di credito ordinario abilitate all'esercizio del credito agrario ad effettuare una provvista specifica per far fronte agli impieghi a medio termine oggi altrimenti vincolata alla utilizzazione di una raccolta a breve.

L'articolo 5 prevede tre modifiche alla vigente legislazione per agevolare l'accesso al credito da parte degli operatori: il possibile sganciamento del contributo pubblico sugli interessi dalla durata e dall'ammontare del mutuo; la ratizzazione degli interessi di preammortamento; nonchè la pos-

sibilità degli istituti, delle aziende e delle sezioni di credito fondiario edilizio ed agrario di differire il pagamento degli interessi dei prestiti con oneri crescenti. Con ciò eliminando il cosiddetto « effetto soglia » consistente nell'evitare che sui primi anni di ammortamento gravi un onere non sostenibile da parte dei mutuatari.

L'articolo 6 amplia le possibilità di finanziamento del processo di invecchiamento dei prodotti agricoli (di cui spesso rappresenta un elemento fortemente tipizzante), ma soprattutto assicura un superiore equilibrio finanziario alle cooperative di trasformazione, che oggi si vedono costrette a pagare entro l'anno i conferimenti pur se il prodotto verrà venduto dopo cicli di invecchiamento di 2-3 anni.

L'articolo 7 infine apre un nuovo spazio ai finanziamenti agrari: sulla scia di quanto già previsto in caso di calamità naturali, si introduce la possibilità di concedere crediti particolari per lo stoccaggio dei prodotti in venduti in relazione all'insorgere di crisi di mercato, oggi notoriamente temute dagli agricoltori più degli stessi incidenti atmosferici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono beneficiare dei finanziamenti di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, anche le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla gestione di un ciclo produttivo di natura biologica e alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti animali e vegetali che da esso traggono origine.

Art. 2.

Le garanzie dello Stato per la copertura del rischio di cambio e per il rimborso del

capitale e degli interessi di cui all'articolo 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si riferiscono alle operazioni perfezionate in tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

I prestiti di cui all'articolo 2, numeri 1 e 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, sono assistiti dal privilegio legale di cui all'articolo 8 della medesima legge anche sul prodotto trasformato e stoccato.

Art. 4.

Gli istituti e le aziende abilitati al credito agrario sono autorizzati ad emettere buoni fruttiferi o certificati di deposito per far fronte alle esigenze della operatività nel settore del credito agrario di dotazione e di soccorso.

Art. 5.

L'ammontare dei finanziamenti di credito agrario e la loro durata possono differire rispettivamente dall'ammontare e dalla durata indicati nei relativi decreti di concessione del concorso pubblico negli interessi.

Gli interessi maturati nel periodo antecedente l'entrata in ammortamento dei finanziamenti di credito agrario possono essere ratizzati nelle semestralità di ammortamento degli stessi.

Gli istituti, le aziende e le sezioni, abilitati al credito agrario e fondiario-edilizio, che offrono prestiti con onere crescente a carico dei prestatari, mediante differimento di quota parte delle rate semestrali, possono convenire che gli oneri differiti vengano capitalizzati semestralmente ad un saggio d'interesse non superiore a quello del prestito per essere versati alle scadenze successive ovvero restituiti nel caso di estinzione anticipata volontaria o forzata del prestito.

Ferme restando tutte le norme sul credito agrario e fondiario-edilizio, il credito

degli istituti di cui al comma precedente, nascente, a qualsiasi titolo, dalle operazioni poste in essere ai sensi del presente articolo è collocato secondo il grado ipotecario ad esso spettante anche in caso di fallimento e di procedure concorsuali regolate da leggi speciali.

Art. 6.

I prestiti di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, sono estesi a tutte le produzioni agricole per le quali l'invecchiamento rappresenti il necessario od opportuno completamento del ciclo produttivo.

Nel caso in cui i prestiti siano erogati in favore di cooperative agricole, l'ammontare **globale del finanziamento** potrà essere comprensivo anche della quota relativa all'anticipazione ai soci conferenti il prodotto.

Art. 7.

La durata dei prestiti per anticipazioni di soci conferenti può essere prorogata di un anno per non più di due volte in relazione al verificarsi di gravi crisi di mercato da accertarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In tale caso, per far fronte agli oneri relativi allo stoccaggio dei prodotti invenduti, agli imprenditori agrari singoli o associati potranno essere erogati finanziamenti annuali — prorogabili per un uguale periodo — di un ammontare non superiore al 60 per cento del valore del prodotto.